



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:

- 1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 168 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2646/2020(RG 6758/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito, promossa da:

ORESTA Pietro

rappr. e dif. dall' avv. V. GAUDIO

- Appellante -

contro

INPS-Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore,

rappr. e difeso dall'avv.A. ANDRIULLI , F. CERTOMA' , A. BRANCACCIO

-Appellata-

OGGETTO: "Indebito di NASPI e Retrodatazione della pensione"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello depositato in data 10/5/2021 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di accertamento dell'insussistenza del diritto dell'Inps di ripetere la somma erogata a titolo di NASPI nel periodo dal 28/6/2015 al 31/3/2017 atteso il raggiungimento, già a quella data, dell'anzianità necessaria per accedere alla pensione di anzianità, ottenuta poi nel 2017 a seguito di domanda di pensionamento del 9/5/2017. Il Tribunale ha respinto anche la domanda alternativa di retrodatare la pensione al 2015, ritenendo che non si potesse retrodatare la pensione a data antecedente a quella della domanda amministrativa, non potendo valere a tale scopo una vecchia domanda di pensione



presentata nel 2013 e respinta per mancanza del requisito contributivo e anagrafico.

In particolare il Tribunale ha assunto, quanto alla sussistenza dell'indebito, la sua pacifica sussistenza, alla luce della disciplina legale(art 11, co.1 lett d), D.lvo n. 22/2015), non avendo il ricorrente contestato di possedere, alla data della percezione della Naspi, i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, che è fatto rilevante ai fini dell'esclusione del diritto alla Naspi.

Quanto alla domanda di anticipazione della pensione, il Tribunale l'ha esclusa, avendo dovuto l'istante, a seguito del rigetto della prima istanza di pensionamento del 2013, ripresentare una nuova domanda al raggiungimento del requisito pensionistico. Ha ritenuto irrilevante poi l'affidamento che egli ha riposto sulla fallace informazione ricevuta dall'Inps nel settembre 2013, secondo cui egli avrebbe potuto accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia nel 2017, perché trattavasi di una informazione non vincolante. E in ogni caso il ricorrente non aveva proposto un'azione risarcitoria nei confronti dell'Inps.

Ha assunto l'appellante l'ingiustizia della decisione, per avere il giudice ommesso di considerare che egli era stato tratto in inganno dall'Inps e per questo l'istituto doveva risponderne, o lasciandogli la Naspi o retrodatando il trattamento pensionistico, tanto più che una domanda di pensione egli l'aveva presentata, anche se nel 2013 e poteva essere considerata valida a decorrere dal 2015. Insisteva pertanto o sull'anticipazione della pensione, che poi avrebbe dovuto essere portata in compensazione con l'indennità naspi da restituire, o con la declaratoria di irripetibilità dell'indebito, i cui presupposti avrebbe dovuto provare l'Inps.

L'appello è infondato. Innanzitutto non era tenuto l'Inps a provare l'erogazione indebita, ma era onere del beneficiario provare la ricorrenza dei presupposti per percepire il trattamento Naspi. Il ricorrente invece non solo non ha provato i presupposti, ma non ha contestato la circostanza addotta dall'Inps secondo cui già nel 2015, in costanza di percezione naspi, egli aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia. E allora la Naspi non può spettargli perché sul punto vige un divieto di legge, a prescindere dalla sua buona fede.

Quanto alla retrodatazione della pensione, ciò non è possibile, in quanto la domanda presentata il 15/3/2013 è stata respinta perché all'epoca non c'era il requisito contributivo necessario e doveva necessariamente essere ripresentata una nuova domanda, non potendo quella respinta valere per il futuro, non avendo nemmeno egli impugnato la reiezione. La conclusione è conforme all'orientamento della Cassazione già citato in primo grado, secondo cui "In tema di pensione di anzianità, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ne consegue che la domanda va rigettata ove alla data di presentazione non sussista il requisito assicurativo e contributivo, mentre laddove i requisiti prescritti maturino in data successiva, occorre proporre una nuova



istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione”¹. La nuova istanza è stata presentata nel 2017 e infatti l’Inps ha concesso la pensione di vecchiaia da tale data.

Non è giuridicamente accettabile poi il ragionamento secondo cui l’Inps, avendo con il suo comportamento colpevole, tratto in inganno il ricorrente, deve subirne le conseguenze, o anticipando la pensione o rinunciando alla naspi, anche se non vi erano i presupposti di legge per anticipare la pensione in assenza di domanda amministrativa né per erogare la naspi.

L’unico modo per addebitare all’Inps un esborso, per compensare la perdita subita in termini di naspi e di rate pensionistiche, sarebbe stato quello di proporre un’azione risarcitoria nei confronti dell’Inps, ma tanto il ricorrente non ha fatto. E dunque la Corte adita così come il Tribunale di primo grado, non può che respingere per le ragioni già esposte, cioè per assenza dei presupposti di legge, tanto la domanda volta a trattenere la naspi tanto la domanda di retrodatazione della pensione.

L’appello deve essere rigettato.

La particolarità della situazione concreta giustifica senz’altro la compensazione delle spese del giudizio, ma sull’appellante grava l’ulteriore contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Ulteriore contributo unificato a carico dell’appellante.

Taranto, 8/5/2024

Il Relatore

Dott.ssa R. Di Todaro

Il Presidente

dott. ssa A. Lastella

¹ Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. [17511](#) del 31/07/2014



